

**Schema di Convenzione per l'erogazione del servizio di
certificazione attestante la competenza di base nelle
discipline informatiche, rivolto ai beneficiari del progetto
“PC ai giovani”, promosso dal Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, come definito all' art. 4 del
Decreto Interministeriale del 19/05/2004 pubblicato sulla
G.U. n°143 del 21/06/2004.
*(“Gara Certificazione ICT per i Giovani”)***

Nota: Il presente schema di Convenzione potrà subire le
variazioni atte a recepire le proposte tecniche migliorative
contenute nell'Offerta tecnica del Fornitore

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI – DEFINIZIONI - NORME REGOLATRICI.....	5
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE.....	7
ART. 3 - PRESTAZIONI DEL FORNITORE.....	7
ART. 4 - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI.....	7
ART. 5 - EFFICACIA E DURATA DELLA CONVENZIONE - RECESSO.....	8
ART. 6 - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	9
ART. 7 - VERIFICA DELL'ATTIVITÀ.....	9
ART. 8 – PENALITA'	10
ART. 9 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	12
ART. 10 - REVISIONE PREZZI	14
ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE.....	14
ART. 12 – PAGAMENTI.....	14
ART. 13 - CAUZIONE.....	15
ART. 14 - RESPONSABILITÀ - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO.....	15
ART. 15 - TRASPARENZA.....	17
ART. 16 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	18
ART. 17 - RISERVATEZZA.....	18
ART. 18 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	19
ART. 19 - TRATTAMENTO DATI - CONSENSO AL TRATTAMENTO.....	20
ART. 20 - FORO COMPETENTE	21
ART. 21 - RISOLUZIONE.....	21
ART. 22 - DOMICILIO LEGALE	22
ART. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA	22

L'anno 2004, il giorno _____ del mese di _____ in Roma

TRA

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie**, (di seguito indicato come "Dipartimento") con sede legale in Roma, Via Po n. 14, legalmente rappresentato da _____, _____, in virtù dei poteri allo stesso conferiti da _____;

E

_____ (di seguito indicato come "Fornitore") con sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____, al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante _____, in virtù dei poteri allo stesso conferiti da _____;

PREMESSO CHE

a) la legge 24 dicembre 2003 n. 350 all'articolo 4 comma 9 prevede che il Fondo di cui all'articolo 27 comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonché la loro formazione e che le modalità di attuazione del progetto, nonché l'erogazione degli incentivi sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le

tecnologie, emanato ai sensi dello stesso articolo 27 della legge n. 289 del 2002;

b) il Progetto, così come indicato nella disposizione di cui alla precedente lettera a), si pone l'obiettivo di incentivare, mediante la concessione di uno specifico contributo, l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici tra i giovani nati in Italia che compiano il sedicesimo anno di età nel corso del 2004;

c) in attuazione della disposizione di cui alla precedente lettera a) il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ha emanato, in data 19/05/2004 il Decreto, pubblicato sulla G.U. n°143 del 21/06/2004, che, definendo le modalità di coinvolgimento dei Beneficiari e di erogazione degli incentivi, stabilisce che per la realizzazione del progetto "PC ai giovani", il Dipartimento si avvale, previa stipula di apposita Convenzione, della collaborazione a titolo oneroso di soggetti identificati attraverso apposita gara;

d) in ottemperanza a quanto richiesto ed a seguito della gara indetta dal Dipartimento è stato selezionato il Fornitore il quale ha manifestato la propria volontà di impegnarsi a fornire i servizi alle modalità, termini e condizioni stabilite nel presente atto e suoi allegati;

e) in ragione della normativa richiamata, il Dipartimento è demandato a sottoscrivere il presente atto con il Fornitore prescelto, il quale dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli

elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'Offerta;

f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI – DEFINIZIONI - NORME REGOLATRICI

1. Le premesse, gli allegati e gli atti menzionati nella presente Convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Salvo diversa esplicita indicazione, ai termini di seguito elencati, viene attribuito ai fini del presente atto il significato indicato a fianco di ciascuno di essi:
 - Progetto: il progetto “PC ai giovani” di cui alle premesse;
 - Beneficiario/i: Persona fisica nata nell’anno 1988 e che compia il sedicesimo anno di età nell’anno 2004, iscritta all’anagrafe tributaria e residente in Italia (art. 1 Decreto Interministeriale del 19/05/2004 pubblicato sulla G.U. n°143 del 21/06/2004).
3. La prestazione del servizio è regolata, oltre che dalla presente Convenzione, dai seguenti atti e disposizioni:
 - a) dal Capitolato Tecnico, relativo ai servizi di cui alla presente Convenzione, qui allegato sotto la lettera “A” (di seguito indicato “Capitolato Tecnico”);
 - b) dall'Offerta tecnica del Fornitore, ove non derogata dalle prescrizioni della presente Convenzione, qui allegata sotto la

- lettera “B” (di seguito indicata “Offerta Tecnica”);
- c) dall'Offerta economica del Fornitore, ove non derogata dalle prescrizioni della presente Convenzione, qui allegata sotto la lettera “C” (di seguito indicata “Offerta Economica”);
 - d) dalle vigenti norme di legge e di regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in materia in futuro per quanto non regolato dalle clausole del presente Convenzione;
 - e) dal Capitolato generale d'oneri per le forniture ed i servizi eseguiti dal Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D.M. 28 ottobre 1985, e dal Capitolato generale d'oneri per gli acquisti e le locazioni di apparecchiature e prodotti diversi e per le prestazioni di servizi in materia di informatica eseguiti nell'ambito dell'Amministrazione statale dal Provveditorato Generale dello Stato e con il suo intervento, approvato con D.M. 8 febbraio 1986, per quanto applicabile relativamente alla disciplina non modificata dal D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452 concernente il Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39;
 - f) dal D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e dal D.P.R 3 giugno 1998, n. 252;
 - g) dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;
 - h) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) e g).

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Dipartimento affida al Fornitore, che accetta, l'incarico di erogare un servizio di certificazione attestante la competenza di base nelle discipline informatiche.
2. Il servizio sarà rivolto ai beneficiari come definiti all'articolo 1 della presente convenzione.
3. L'indicazione delle attività che dovranno essere svolte dal Fornitore per l'esatta esecuzione dell'incarico di cui alla presente Convenzione è contenuta nel presente atto, nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica del Fornitore.

ART. 3 - PRESTAZIONI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore assume l'obbligo di erogare il servizio oggetto della presente Convenzione nel rispetto delle modalità, condizioni e termini previsti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica.
2. In caso di inadempimento delle obbligazioni di cui al presente articolo, il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, di commettere a terzi l'esecuzione della prestazione oggetto del presente atto in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione definitiva senza formalità di sorta, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti.

ART. 4 - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI

1. Ciascuna Parte si impegna a nominare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della stipula della presente Convenzione, il proprio Rappresentante al quale l'altra Parte dovrà indirizzare tutte le comunicazioni inerenti le attività oggetto della presente

Convenzione. Di detta nomina ciascuna Parte ne darà comunicazione scritta all'altra.

**ART. 5 - EFFICACIA E DURATA DELLA CONVENZIONE -
RECESSO**

1. La presente Convenzione mentre è vincolante per il Fornitore dalla data di sottoscrizione, avrà efficacia per il Dipartimento solo dopo esperiti gli adempimenti di legge.
2. Dopo l'esperimento degli adempimenti il Dipartimento darà tempestiva comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax; la data di ricezione di tale raccomandata viene definita "Data di Comunicazione".
3. La presente Convenzione ha la durata di 18 (diciotto) mesi dalla Data di Comunicazione: i Beneficiari possono aderire al programma entro e non oltre i 12 (dodici) mesi decorrenti a far tempo dalla Data di Comunicazione; entro i successivi 6 (sei) mesi dalla scadenza del citato termine di adesione i Beneficiari possono ancora sostenere gli esami alle condizioni stabilite; la Convenzione, in caso di proroga del termine del Progetto, potrà essere prorogata con l'accordo delle parti.
4. La presente Convenzione potrà essere prorogata nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 come modificato dall'art. 44 della legge 22 dicembre 1994 n. 724.
5. Il Dipartimento ha diritto, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, con salvezza delle prestazioni già eseguite, con un preavviso di almeno 30 (trenta)

giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R..

6. Il Fornitore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
7. L'indennizzo sarà dovuto esclusivamente nel caso in cui non venga dato il predetto preavviso. In tal caso, detto indennizzo sarà pari, per ogni giorno di mancato preavviso, all'ammontare medio dei corrispettivi riconosciuti dal Dipartimento al Fornitore per ciascun giorno, calcolato a partire dalla data di efficacia del presente Convenzione sino alla data di recesso.

ART. 6 - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Il Fornitore si impegna a rendere disponibile ai Beneficiari l'infrastruttura necessaria ad ottenere la certificazione entro 10 (dieci) giorni solari dalla Data di Comunicazione.
2. Il Fornitore dovrà inoltre garantire ai Beneficiari per tutta la durata della presente Convenzione la disponibilità dell'infrastruttura necessaria ad ottenere la certificazione sostenendo gli esami alle condizioni stabilite.

ART. 7 - VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

1. Il Fornitore si impegna a trasmettere la documentazione concernente l'avvenuta erogazione degli esami nel rispetto dei contenuti, modalità e tempi previsti dal Capitolato Tecnico.
2. L'eventuale non veridicità di attestazioni sulle modalità di svolgimento degli esami, riscontrata in sede di controllo da parte del Dipartimento, sarà oggetto di contestazione formale al fine della risoluzione della Convenzione.
3. Qualora la valutazione della qualità degli esami fosse inferiore

alla soglia minima indicata nel Capitolato Tecnico si applica quanto previsto da quest'ultimo in tale ipotesi.

4. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della presente Convenzione sono svolte dal Dipartimento.
5. Il Fornitore consente sin d'ora al Dipartimento di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, obbligandosi a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, che potranno essere svolte anche da soggetti terzi designati dal Dipartimento.
6. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione degli obblighi contrattuali che dovessero essere impartite dal Dipartimento
7. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Dipartimento di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 8 – PENALITA'

1. Per ogni 10 (dieci) giorni solari di ritardo non imputabile ai Beneficiari, al Dipartimento ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito di 10 (dieci) giorni solari dalla Data di Comunicazione per la disponibilità dell'infrastruttura necessaria ad ottenere la certificazione, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Beneficiario la somma dallo stesso pagata a titolo di adesione nonché l'eventuale ulteriore

danno subito dal Beneficiario a causa o in conseguenza di tale ritardo.

2. Per ogni 10 (dieci) giorni solari di minore disponibilità dell'infrastruttura necessaria ad ottenere la certificazione non imputabile ai Beneficiari, al Dipartimento ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai 6 (sei) mesi successivi ai 12 (dodici) mesi dalla Data di Comunicazione, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Beneficiario la somma dallo stesso pagata a titolo di adesione nonché l'eventuale ulteriore danno subito dal Beneficiario a causa o in conseguenza di tale minore disponibilità.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Dipartimento ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la trasmissione al Dipartimento dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) mensile, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Dipartimento una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei corrispettivi conteggiati per il periodo di rendicontazione mensile.
4. Per ogni punto percentuale in meno rispetto al 60% (sessanta per cento) di questionari di valutazione compilati, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Dipartimento una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dei corrispettivi conteggiati per il periodo di rendicontazione mensile.
5. In ogni caso il Dipartimento potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per

cento) del valore della presente Convenzione salvo in ogni caso il risarcimento dell'ulteriore danno.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 9 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Per l'effettuazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione è stabilito un ammontare complessivo massimo presunto di Euro __ (Euro __|__), IVA esclusa.
2. Il corrispettivo dovuto dal Beneficiario al Fornitore per l'adesione al progetto è fissato in Euro __ (Euro __|__). Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dai Beneficiari tramite __ a favore del Fornitore.
3. Il corrispettivo totale dovuto per il sostenimento da parte del singolo Beneficiario degli esami previsti dai moduli formativi di cui all'Offerta del Fornitore (di seguito indicato "Corrispettivo Totale") è fissato in Euro __ (Euro __|__), suddiviso in quote uguali per ogni singola prova di esame (di seguito indicato "Corrispettivo d'Esame").
4. Il Corrispettivo d'Esame sarà riconosciuto al Fornitore secondo modalità, condizioni e termini previsti nel Capitolato Tecnico e qui di seguito specificati:

Corrispettivo	A carico Dipartimento	A carico Beneficiario
Esami (per prova)		
1° tentativo	100%	0%
2° tentativo (1° ripetizione)	54%	46%
3° tentativo (2° ripetizione)	54%	46%
Tentativi successivi	0%	100%

5. Il pagamento del Corrispettivo d'Esame dovuto dal Dipartimento secondo quanto previsto dalla precedente tabella sarà effettuato dal Dipartimento a favore del Fornitore secondo le modalità indicate nell'articolo 12 (Pagamenti).
6. Il pagamento del Corrispettivo d'Esame dovuto dal Beneficiario secondo quanto previsto dalla precedente tabella sarà effettuato dai Beneficiari tramite ___ a favore del Fornitore.
7. Il Dipartimento, come previsto dalla documentazione di gara, si riserva la facoltà di richiedere la eventuale erogazione, alle medesime condizioni previste dalla presente Convenzione, dei servizi, oggetto della presente Convenzione, ad un numero di ulteriori 20.000 Beneficiari, fino ad un ulteriore tetto massimo di spesa comunque non superiore a Euro __ (Euro __ | __).
8. Il Fornitore dichiara, e conseguentemente si obbliga, che il citato Corrispettivo d'Esame dovuto dal Beneficiario al Fornitore medesimo per sostenere ulteriori tentativi di esame successivi al terzo è fissato in Euro __ (Euro __ | __) per singolo tentativo di esame. Il pagamento del Corrispettivo d'Esame sarà effettuato dai Beneficiari tramite ___ a favore del Fornitore.
9. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
10. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea,

rinunciando ad adeguamenti, revisioni o aumenti.

ART. 10 - REVISIONE PREZZI

1. L'importo contrattuale di cui all'art. 9 non potrà essere rivisto in corso d'opera se non in favore del Dipartimento per quanto previsto dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione.

ART. 12 – PAGAMENTI

1. Il Dipartimento, con cadenza mensile, acquisiti e verificati i consuntivi degli esami sostenuti presso ciascuna sede di esame, provvederà ad autorizzare il pagamento del citato Corrispettivo d'Esame al Fornitore, attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della fatturazione posticipata e intestata a _____; il pagamento delle fatture sarà effettuato entro __ giorni lavorativi dalla data del loro ricevimento.
2. La somma spettante al Fornitore relativamente all'ultimo trimestre di durata della presente Convenzione costituirà una ritenuta a garanzia del Dipartimento e sarà corrisposta al Fornitore tre mesi dopo il termine della Convenzione stessa. Entro detto termine verrà svincolata la cauzione di cui all'articolo 13.

3. Il Fornitore si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara, in difetto di tali notificazioni, di esonerare sin da ora il Dipartimento da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
4. L'ammontare delle eventuali penali previste dalla presente Convenzione sarà detratto dagli importi delle fatture, con successiva emissione di nota di credito da parte del fornitore.

ART. 13 - CAUZIONE

1. A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, il Fornitore ha costituito mediante __ della __ n. __ del GG/MM/AAAA una cauzione, in bollo, a favore del Dipartimento, di Euro __ (Euro __|__) pari al __ % (__ per cento) dell'importo della Convenzione di cui al precedente articolo 9.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. Il Fornitore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati a persone ed a beni del Fornitore, del Dipartimento o di terzi in dipendenza o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.
2. Pertanto il Fornitore assume ogni obbligazione nei confronti dei contraenti e terzi aventi rapporti con esso medesimo e terrà sollevata ed indenne il Dipartimento da ogni controversia e da eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve, pretese, azioni risarcitorie di imprese affidatarie, fornitori e terzi,

direttamente o indirettamente relative o connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

3. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nell'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche nel caso in cui lo stesso non abbia aderito alle associazioni stipulanti o receda da esse.
7. Il Dipartimento, nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, e previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% (venti per cento) dell'importo della Convenzione di cui al precedente art. 9. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando la Direzione Provinciale predetta avrà dichiarato che il Fornitore ha ottemperato alle prescrizioni impartite.

ART. 15 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini,
 - d) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990, e che l'Offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 16 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali relativi alla presente Convenzione, comprese le spese di registrazione ed ogni altro gravame connesso alla normativa vigente in materia. Quanto dovuto per la prestazione eseguita rientra nella fattispecie prevista dall'art. 14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo cui i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

ART. 17 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore è tenuto ad osservare ed a far osservare al proprio personale le disposizioni di ordine interno che gli fossero eventualmente comunicate dagli uffici del Dipartimento.
2. Tutte le notizie relative ai Beneficiari, al personale ed alle attività del Dipartimento, comunque venute a conoscenza del Fornitore in relazione all'esecuzione della presente Convenzione sono da considerarsi informazioni riservate e non dovranno in alcun modo od in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte del Fornitore che di suoi dipendenti per fini diversi da quelli contemplati dalla presente Convenzione. I suddetti vincoli permarranno per il Fornitore anche dopo la scadenza della presente Convenzione. Ciò anche in relazione a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,

recante norme in materia di protezione dei dati personali.

3. In caso di violazione delle obbligazioni di cui al presente articolo, il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, di commettere a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione definitiva senza formalità di sorta, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti.

ART. 18 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di prodotti, di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti del Beneficiario e/o del Dipartimento azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Beneficiario e/o il Dipartimento è tenuto ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, per le violazioni di cui al comma precedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, il Dipartimento ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
4. Il Fornitore manleva e tiene indenne il Dipartimento e i

Beneficiari da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi soggetto a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore, di marchio e/o brevetti italiani o stranieri.

**ART. 19 - TRATTAMENTO DATI - CONSENSO AL
TRATTAMENTO**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della Convenzione medesima. Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Il Fornitore si impegna a richiedere, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il consenso dei Terzi Beneficiari al trattamento e alla trasmissione al Dipartimento dei propri dati.
4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del

titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previsti dall'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia connessa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 21 - RISOLUZIONE

1. Nel caso di mancata o inesatta esecuzione da parte del Fornitore anche di uno solo degli obblighi di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico, nonché all'Offerta del Fornitore, ove non derogata dai citati atti, il Dipartimento potrà, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., risolvere la presente Convenzione previa diffida ad adempiere da trasmettersi al Fornitore anche via fax o con raccomandata A.R..
2. Se entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere il Fornitore non avrà posto rimedio all'inadempimento totale o parziale, la presente Convenzione si intenderà risolta, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno in favore del Dipartimento.
3. In ogni caso, la presente Convenzione si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dalla Convenzione medesima, anche per i seguenti motivi:
 - nel caso in cui sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o

soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- nel caso in cui taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

ART. 22 - DOMICILIO LEGALE

1. A tutti gli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giudiziaria, il Fornitore elegge il proprio domicilio legale in __, Via __.

ART. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. Il Fornitore dà atto di essere a conoscenza che il Dipartimento ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di rilascio delle informazioni antimafia relative alla __ e che alla presente Convenzione si applicano le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 11 del DPR 3 giugno 1998, n. 252.

Roma, li

PER IL FORNITORE

PER IL DIPARTIMENTO

(.....)

Il Fornitore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole della presente Convenzione, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara

di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito

elencate:

art. 2 - oggetto della Convenzione

art. 3 - prestazioni del Fornitore

art. 5 - efficacia e durata della Convenzione - recesso

art. 6 - pianificazione delle attività

art. 7 - verifica dell'attività

art. 8 - penalità

art. 11 - divieto di cessione

art. 14 - responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

art. 15 - trasparenza (dichiarazioni non veritiere)

art. 17 - riservatezza

art. 18 - brevetti industriali e diritti d'autore

art. 19 - trattamento dati - consenso al trattamento

art. 20 - foro competente

art. 21 - risoluzione

art. 23 - clausola risolutiva

Per il Fornitore